

MOZIONE N. 4 – Contributi minimi Cassa Forense

Presentata da: Alessandra Magnabosco (Vicenza)

Premesso che:

- la legge professionale 247/12, all'art. 21 comma 8 ha previsto che l'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense;
- con proprio regolamento la Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense ha determinato i contributi minimi dovuti dagli iscritti, prevedendo delle agevolazioni per i neo iscritti nonché per i percettori di trattamento pensionistico che continuano a svolgere l'attività professionale;
- nonostante la previsione di una riduzione del 50% del contributo soggettivo minimo con il riconoscimento di 6 mesi in luogo dell'intera annualità di contribuzione, per coloro che risultino al di sotto dei parametri reddituali, per i primi otto anni di iscrizione, sono stati comunque introdotti e previsti dei contributi minimi indipendentemente dal reddito effettivamente percepito;
- tale previsione risulta estremamente onerosa per tutti i giovani avvocati che si avviano alla professione e che già al momento dell'iscrizione all'albo sono obbligati al versamento di contributi indipendentemente dagli effettivi introiti e dunque anche nel caso in cui gli stessi non dovessero conseguire alcun reddito;
- tutto ciò può determinare una selezione non più basata sul "merito" e sulle "competenze", bensì su parametri esclusivamente reddituali con un'imposizione indiscriminata di oneri che comporta il rischio della cancellazione dagli Albi di molti giovani avvocati, o comunque l'estrema difficoltà per molti di adempiere regolarmente a tutti gli oneri conseguenti all'esercizio della professione, che deve comunque restare "libera ed effettivamente autonoma".
- il comma 4 dell'art. 7 del Regolamento di attuazione della Legge 247/12 prevede che i contributi minimi di cui al comma 1, lett. a) e b) sono esclusi a partire dall'anno solare successivo a quello della maturazione del diritto a pensione di vecchiaia;
- molti avvocati percettori di pensione di vecchiaia proseguono l'attività professionale usufruendo di un ingiustificato trattamento vantaggioso;
- a tale vantaggio di carattere economico si aggiunge l'occupazione di spazi di mercato che potrebbero invece essere destinati a favore dei giovani avvocati;
- che i giovani avvocati, oltre ad essere maggiormente onerati dal punto di vista contributivo, si trovano pertanto ridotto anche lo spazio di mercato e pertanto la possibilità di lavoro e di introiti.

valutato che:

- è indubbio che la previsione di contributi previdenziali minimi, pur in assenza di capacità reddituale e contributiva, tra l'altro costituzionalmente garantita e tutelata, sta portando ad un progressivo abbandono della professione o comunque ad un gravoso esercizio della stessa, che risulta finalizzato alla mera "sopravvivenza" negli Albi, con conseguente svilimento della figura professionale, dei principi e della passione che dovrebbero animare i giovani avvocati nell'esercizio della stessa.



- di contro, tali oneri contributivi sono molto meno gravosi per gli avvocati percettori di trattamento pensionistico.

Considerato che:

- è compito dell'Aiga agevolare l'accesso alla professione forense da parte della giovane avvocatura, facilitando l'esercizio della stessa;

Tutto ciò premesso, si chiede che il Congresso Straordinario approvi la presente mozione con la quale la Giunta Nazionale si impegna a richiedere a Cassa Forense di voler rivedere il Regolamento attuativo dell'art. 21, comma 8 e 9, della Legge 247/12, chiedendo che la contribuzione minima venga applicata e calcolata in misura proporzionale all'effettivo reddito annuale conseguito dal giovane avvocato, nonché di modificare il comma 4 dell'art. 7 dello stesso regolamento attuativo prevedendo una maggiore contribuzione da parte degli avvocati percettori di trattamento pensionistico, ancora iscritti agli Albi, in una misura non inferiore al 14%, ovvero pari a quella applicata a tutti gli altri avvocati.

Approvata all'unanimità